

TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione lavoro

VERBALE DI UDIENZA
CON DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE
Tribunale di Lucca Sezione lavoro
(ART. 281 SEXIES C.P.C.)

Il giudice Dott. Luigi Nannipieri
GIUDICE: Dott. Luigi Nannipieri

Causa iscritta al N. **2001/2009 R.G.**

promossa da

[REDACTED]

(Avv. Raffaella Maranci)

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.)

(Avv. Ilario Maio ed Avv. Rossella Quarta)

convenuto

COMUNE DI LUCCA

(Avv. ti Campitoti, Di Filippo, Papanicolau)

P.Q.M.

il Tribunale di Lucca in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinto ogni diversa istanza, eccezione e deduzione

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Lucca
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara parzialmente compensate nella misura della metà le spese di lite; condanna l'INPS alla refusione della metà della spese di lite di parte ricorrente che



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lucca Sezione lavoro

Il giudice Dott. Luigi Nannipieri
ha pronunciato, ex artt. 281 *sexies*, 420 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

Motivi della decisione

Deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Comune di Lucca (vedi anche Cass. civ., Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 65; Cass. civ., Sez. lavoro, 16/01/2006, n. 748; Cass. civ., Sez. lavoro, 03/11/2006, n. 23535); unico soggetto legittimato è l'INPS, secondo il disposto di cui all'art. 10, comma sesto D.L. 203/2005 convertito con L. 248/2005 e successivamente modificato con D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009.

Conformemente alla concorde richiesta delle parti deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per essere stata la domanda accolta in via amministrativa da parte dell'INPS.

Deve comunque valutarsi la "soccombenza virtuale", ai fini della ripartizione delle spese di giudizio (vedi, tra le altre, Cass. 11/01/2006, n.271, Cass., 25/08/2005, n.17334).

La domanda proposta era fondata, anche in relazione al disposto di cui all'art. 27 D. Lgs. 251/2007

Considerato il riconoscimento, sia pure tardivo, del diritto di parte ricorrente e l'avvenuta definizione in via amministrativa, sussistono giusti motivi per compensare parzialmente, nella misura della metà, le spese di lite. Essendo parte ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, il pagamento deve essere disposto a favore dello Stato ex 133 D.P.R. 115/2002

P.Q.M.

il Tribunale di Lucca in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Lucca
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara parzialmente compensate nella misura della metà le spese di lite; condanna l'INPS alla refusione della metà delle spese di lite di parte ricorrente che

liquida, per tale frazione, in euro 843,75 di cui euro 400,00 per onorari, euro 350,00 per diritti, euro 93,75 per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CAP come per legge; dispone il pagamento a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002

Lucca, 18 marzo 2010

IL GIUDICE
Dott. Luigi Nannipieri